

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO ATTIVITA ECONOMICHE

Decreto Sindacale n. 46 / 2016 del 28/12/2016

Oggetto: ORARIO DI APERTURA DELLE SALE GIOCO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART.110 COMMI 6 E 7 DEL TULPS - PRESCRIZIONI EX ART.9 TULPS

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 29/12/2015 è stata adottata ordinanza sindacale n.67 in attesa dell'adozione di apposito regolamento comunale come previsto dal Consiglio Comunale con deliberazione n.146 del 27/11/2015, con la quale si è stabilito che la Città di Moncalieri debba dotarsi di apposito regolamento volto a disciplinare gli orari di spegnimento degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici di intrattenimento e svago, con vincita in denaro, di cui all'art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, impegnando nelle more il Sindaco ad adottare propria ordinanza a tal fine
- in data 6/04/2016 con deliberazione n.32/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco, in vigore dal 19/05/2016 ai sensi dell'art.94, comma 4, dello Statuto comunale;
- in data 20/05/2016 è entrata in vigore la Legge regionale 2/05/2016, n.9 recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico";
- in data 22/09/2016 con deliberazione n.113/2016 il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche al Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco a seguito dell'entrata in vigore della suddetta Legge regionale;

Visto e richiamato il Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco, il quale prevede tra le altre cose limiti d'orario al funzionamento degli apparecchi da gioco ex art.110 del Regio Decreto 18/06/1931, n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza - TULPS) da collocare negli esercizi per i quali occorre il rilascio di licenze/autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti ai sensi dell'art.86, commi 1 e ultimo comma lettera c), del TULPS e diverse prescrizioni sia per l'esercizio che per l'installazione;

Visto e richiamato l'articolo 6 della Legge regionale n.9/2016 ai sensi del quale i Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art.110, commi 6 e 7 del Regio Decreto

773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;

Visto l'art.9 del TULPS il quale prevede che "oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse";

Considerato che le prescrizioni previste nel predetto Regolamento sono state previste proprio nel pubblico interesse e ritenuto pertanto, in quanto autorità di polizia locale, che le stesse debbano intendersi quali prescrizioni ai sensi dell'art.9 del TULPS a cui i titolari delle autorizzazioni o delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività debbono attenersi;

Visto l'art.50, comma 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che recita: "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico, degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Ritenuto pertanto di dover adottare nuova ordinanza che tenga conto di quanto stabilito dalla Legge regionale n.9/2016 e dal Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32/2016 previa revoca dell'ordinanza sindacale n.67 del 29/12/2015;

Visto l'art. 118 della Costituzione:

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza";

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 2/02/2016, n.9;

Visto il Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 6/04/2016 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.113 del 22/09/2016

REVOCA

L'ordinanza sindacale n.67 del 29/12/2015 a seguito dell'adozione del Regolamento comunale sulle sale gioco e sugli apparecchi da intrattenimento o da gioco approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 6/04/2016, il quale agli articoli 8, 10 e 12 ha fissato gli indirizzi ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- 1. L'orario di apertura delle sale giochi, da stabilirsi dall'esercente, deve essere compreso tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza dei limiti previsti per il funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS indicati ai punti seguenti;
- 2. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettere a) e b) dell'art. 110 del TULPS in ogni esercizio in cui ne è autorizzata l'installazione ai sensi degli articoli 86 e 88 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati;
- 3. Gli apparecchi da gioco di cui al precedente punto dovranno essere mantenuti spenti per il tempo necessario a raggiungere tre ore di non utilizzo dall'orario di apertura

- qualora, sulla base dell'orario prescelto di apertura dell'esercizio in cui sono installati, non si rispettasse l'obbligo minimo di spegnimento degli apparecchi da gioco di cui all'art.6 della LR 9/2016;
- 4. E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931

DISPONE

Che, fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.32/2016, le prescrizioni previste da detto Regolamento per l'esercizio e per l'installazione degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 lettera a) dell'articolo 110 del TULPS siano da intendersi quali prescrizioni ai sensi dell'art.9 del medesimo testo di legge, il quale prevede che "oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse";

Che la presente ordinanza entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line

AVVERTE CHE

Le violazioni alle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali), fatto salvo diverso importo del pagamento in misura ridotta da approvarsi con provvedimento della Giunta Comunale in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni.

Le violazioni alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza sono soggette al pagamento della sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 2 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

Le violazioni alle disposizioni di cui al punto 4 della presente ordinanza sono soggette al pagamento della sanzione stabilita dall'articolo 11 comma 4 della Legge regionale n.9/2016 ossia alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco, fatte salve le rivalutazioni a seguito degli aggiornamenti di cui all'articolo 64 della Legge regionale n.3/2015.

Nel caso in cui nel corso di un biennio vengano commesse allo stesso soggetto tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste ai punti 2, 3 e 4 della presente ordinanza viene disposta la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco mediante sigilli, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 11 comma 7 della Legge regionale n.9/2016.

Quanto disposto con la presente ordinanza non fa venir meno le disposizioni di carattere sovracomunale e di settore, inerenti in materia.

Il presente provvedimento verrà tempestivamente comunicato all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Torino, trasmesso alla Questura di Torino, al Comando Provinciale e Locale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line, e attraverso le altre forme idonee di pubblicità ed informativa.

Comunica che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data odierna ovvero proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.

Il Sindaco PAOLO MONTAGNA

(firmato digitalmente)